



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2014  
(OR. en)**

**9647/14**

**COHOM 77  
FREMP 86  
CYBER 26  
COPS 118  
PESC 481**

#### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Consiglio
in data:	12 maggio 2014
n. doc. prec.:	9032/14 + COR1 COHOM 62 FREMP 68 CYBER 24 COPS 87 PESC 408
Oggetto:	Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline

---

Il 12 maggio 2014 il Consiglio ha adottato gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline allegati alla presente nota.

## **Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline**

### **I. QUADRO D'INSIEME E DEFINIZIONI**

#### **A. INTRODUZIONE**

1. La libertà di opinione e di espressione è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Oltre ad essere indispensabile per la dignità e la realizzazione personali, essa costituisce il fondamento essenziale della democrazia, dello stato di diritto, della pace e della stabilità, dello sviluppo sostenibile e inclusivo nonché della partecipazione alla cosa pubblica. Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libertà di opinione e di espressione.
2. La libertà di opinione e di espressione è fondamentale ai fini della realizzazione e del godimento di una vasta gamma di altri diritti umani, tra cui la libertà di associazione e di riunione, la libertà di pensiero, di religione e di credo, il diritto all'istruzione, il diritto a partecipare alla vita culturale, il diritto di voto e tutti gli altri diritti politici connessi alla partecipazione alla cosa pubblica. La democrazia non può esistere senza di essa.
3. La libertà di opinione e di espressione è di per sé importante per la promozione della piena realizzazione e dell'autonomia personali. La libertà di espressione, ivi inclusa l'espressione artistica, è essenziale per lo sviluppo e la manifestazione delle identità personali nella società.

4. Mezzi di comunicazione liberi, pluralisti e indipendenti sono fondamentali all'interno di ogni società per promuovere e proteggere la libertà di opinione e di espressione nonché altri diritti umani. Agevolando la libera circolazione delle informazioni e delle idee riguardo a questioni di interesse generale e garantendo trasparenza e responsabilità, i mezzi di comunicazione indipendenti costituiscono uno dei fondamenti della società democratica. Senza libertà di espressione e libertà dei mezzi di comunicazione, una collettività informata, attiva e impegnata è impensabile.
5. Nello svelare abusi di potere, nel far luce sulla corruzione e nel confutare l'opinione corrente, i giornalisti spesso si espongono a rischi specifici di intimidazione e violenza. Tali aggressioni e intimidazioni, spesso accompagnate dal rifiuto delle autorità statali di investigarle efficacemente e di porre fine all'impunità di chi ne è responsabile, non rappresentano un attacco solo alla vittima, ma possono persino limitare la capacità del pubblico di ricevere le informazioni e le idee. Occorre che gli sforzi tesi a proteggere i giornalisti non si limitino a coloro che sono formalmente riconosciuti come tali, ma interessino anche il personale di supporto e altri, quali i "giornalisti partecipativi", i blogger, gli attivisti e i difensori dei diritti umani dei media sociali, che utilizzano i nuovi mezzi di comunicazione per raggiungere un pubblico di massa. L'impegno a porre fine all'impunità per i reati contro i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione deve abbinarsi alla tutela e difesa dei difensori dei diritti umani<sup>1</sup>.
6. Le innovazioni nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno offerto a ciascuno la possibilità di diffondere informazioni a un pubblico di massa ed hanno avuto un importante effetto sulla partecipazione e il contributo dei cittadini ai processi decisionali. Tali innovazioni hanno altresì creato nuove sfide. Tutti i diritti umani che esistono offline devono essere protetti anche online, in particolare il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla vita privata, che a sua volta include la tutela dei dati personali.

---

<sup>1</sup> Cfr. orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani (2004, aggiornati nel 2008).

7. Orientandosi sulle disposizioni<sup>2</sup> pertinenti del trattato sull'Unione europea (TUE) e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché in conformità ai suoi obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani<sup>3</sup>, l'UE si impegna a rispettare, proteggere e promuovere la libertà di opinione e di espressione all'interno dei propri confini. Con i presenti orientamenti l'UE ribadisce la propria determinazione a promuovere, nell'ambito della propria politica esterna in materia di diritti umani, l'esercizio della libertà di opinione e di espressione da parte di tutti ovunque, in base ai principi di uguaglianza, non discriminazione e universalità. Tramite i propri strumenti di politica estera l'UE intende contribuire ad affrontare e prevenire le violazioni di tale diritto in modo tempestivo e coerente.

## **B. FINALITÀ DEGLI ORIENTAMENTI**

8. Nella promozione e nella tutela della libertà di opinione e di espressione l'UE è guidata dal carattere universale, indivisibile, interconnesso e interdipendente di tutti i diritti umani, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali. I presenti orientamenti vanno pertanto letti alla luce degli altri orientamenti adottati dall'UE in materia di diritti umani.
9. Gli orientamenti presentano gli standard internazionali in materia di diritti umani relativi alla libertà di opinione e di espressione e forniscono orientamenti politici e operativi per le attività dei funzionari e del personale delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE nei paesi terzi e in seno a consessi multilaterali, nonché nei contatti con le organizzazioni internazionali, la società civile e altri soggetti interessati.
10. Gli orientamenti danno inoltre ai funzionari e al personale orientamenti pratici su come contribuire a prevenire possibili violazioni della libertà di opinione e di espressione, su come analizzare casi concreti e su come reagire efficacemente al verificarsi di violazioni, al fine di proteggere e promuovere la libertà di opinione e di espressione nell'azione esterna dell'UE. Illustrano inoltre come e in quali circostanze rigorosamente prestabilite la libertà di opinione e di espressione possa essere limitata.

---

<sup>2</sup> Articoli 2, 6, 21 e 49 del TUE, e articoli 7, 8, 10, 11 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tutti gli Stati membri dell'UE aderiscono al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

<sup>3</sup> Cfr. l'allegato II per un elenco non esauriente di norme e standard internazionali e europei in materia di libertà di opinione e di espressione.

## C. DEFINIZIONI

11. Il diritto alla libertà di opinione e di espressione è sancito dagli articoli 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR). L'articolo 19 dell'ICCPR recita: "Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche".

L'osservazione generale n. 34<sup>4</sup> del Comitato ONU dei diritti dell'uomo fornisce indicazioni utili per interpretare l'articolo 19.

a) Il diritto a non essere molestato per le proprie opinioni

12. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato in alcun modo per le proprie opinioni. Questo diritto include anche il diritto dell'individuo di cambiare opinione in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione esso liberamente lo decida. Nessuna persona può vedersi limitare i propri diritti sulla base delle sue opinioni reali, percepite o presunte. Qualsiasi forma di coercizione o tentativo di costringere qualcuno ad avere o non avere un'opinione è proibito.
13. Tutte le forme di opinione sono tutelate, ivi comprese quelle di natura sociale, politica, scientifica, storica, morale e religiosa. Gli Stati non possono imporre alcuna eccezione o restrizione alla libertà di opinione né criminalizzare la professione di un'opinione.

---

<sup>4</sup> Un'osservazione generale è un'interpretazione non vincolante del contenuto delle disposizioni in materia di diritti umani fornita dagli organi del trattato ONU. L'osservazione generale n. 34 fornisce orientamenti agli Stati parti in merito all'interpretazione di aspetti specifici dell'art. 19 dell'ICCPR ed è consultabile alla pagina <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf>

b) Il diritto alla libertà di espressione

i. *Il diritto a cercare e ricevere informazioni*

14. Il diritto alla libertà di espressione include la libertà di cercare e ricevere informazioni, e rappresenta una componente essenziale della governance democratica in quanto la promozione della partecipazione ai processi decisionali è irrealizzabile senza un adeguato accesso alle informazioni. Ad esempio, la denuncia di violazioni dei diritti umani può in talune circostanze essere agevolata dalla divulgazione di informazioni in possesso di entità statali. Assicurare l'accesso alle informazioni può favorire la promozione della giustizia e del risarcimento, particolarmente dopo periodi di gravi violazioni dei diritti umani. Il Consiglio ONU dei diritti dell'uomo ha rimarcato che la collettività e i singoli individui hanno diritto ad avere accesso, nella massima misura possibile, alle informazioni riguardanti le azioni e i processi decisionali dei loro governi<sup>5</sup>.
15. Ciascun individuo deve avere il diritto di verificare in modo chiaro se, ed eventualmente quali e a che scopo, informazioni personali che lo riguardano sono conservate o archiviate. Ciascun individuo deve inoltre essere in grado di verificare quali autorità pubbliche o individui o organismi privati controllano o possono prendere decisioni che incidono sul trattamento dei loro dati personali conservati in fascicoli elettronici o manuali. Qualora tali fascicoli contengano dati personali errati o dati che sono state raccolti o trattati in contrasto con le disposizioni di legge, ciascun individuo dovrebbe avere il diritto di ottenerne la rettifica e, in talune circostanze, la cancellazione. Gli Stati devono impegnarsi al massimo per garantire un accesso facile, immediato, efficace e pratico a tali informazioni. Si riconosce che può essere utile valutare la protezione dei dati nel contesto della libertà di espressione.
16. Internet e le tecnologie digitali hanno aumentato le possibilità degli individui e dei mezzi di comunicazione di esercitare il diritto alla libertà di espressione e di accedere liberamente alle informazioni online. Qualsiasi restrizione che impedisca la circolazione delle informazioni offline o online deve essere conforme alle limitazioni ammissibili previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani.

---

<sup>5</sup> A/HRC/RES/12/12

ii. *Il diritto di diffondere informazioni e idee di ogni genere attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e senza limiti di frontiera*

17. La libertà di opinione e di espressione include inoltre la libertà di esprimere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, che possono essere trasmesse agli altri, in qualsiasi forma e indipendentemente dal mezzo di comunicazione. Essa contempla anche le informazioni o le idee che le autorità o la maggioranza della popolazione possono ritenere critiche o controverse, ivi comprese le idee o le opinioni che possono "impressionare, offendere o turbare"<sup>6</sup>. I commenti in merito a questioni personali o pubbliche, la propaganda, le discussioni sui diritti umani, il giornalismo, la ricerca scientifica, l'espressione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa<sup>7</sup> nonché l'espressione artistica, la pubblicità e l'insegnamento sono tutti esempi di forme di esternazione rientranti nella libertà di espressione. Essa comprende inoltre il discorso e la propaganda politici nel corso delle campagne elettorali.
18. L'espressione può assumere qualsiasi forma, tutte tutelate, quali il linguaggio parlato, scritto e dei segni nonché le espressioni non verbali come le immagini e gli oggetti d'arte. I mezzi di espressione possono comprendere libri, quotidiani, opuscoli, manifesti e striscioni nonché tutte le forme di espressione audiovisiva, elettronica o via Internet.

#### Limitazioni rigorosamente prestabilite del diritto alla libertà di espressione

19. Le convenzioni in materia di diritti umani, i tribunali e i meccanismi giudiziari internazionali e regionali riconoscono la possibilità di limitare per legge la libertà di espressione con talune modalità rigorosamente prestabilite e in presenza di specifiche circostanze. Le restrizioni all'esercizio della libertà di espressione non devono compromettere il diritto in sé. Il Comitato ONU dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato il fatto che la relazione tra il diritto e la restrizione e tra la norma e l'eccezione non deve essere invertito.

---

<sup>6</sup> Handyside contro Regno Unito, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 dicembre 1976, punto 49.

<sup>7</sup> Documento della riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE, 1990, punto 32

20. Ogni tale restrizione deve soddisfare i seguenti tre criteri cumulativi:
- deve essere prevista dalla legge, che è chiara e accessibile a tutti (principi della certezza del diritto, della prevedibilità e della trasparenza);
  - deve essere finalizzata al conseguimento di uno degli scopi indicati all'articolo 19, paragrafo 3 dell'ICCPR, ossia di tutelare i diritti o la reputazione altrui, di salvaguardare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la morale pubbliche (principio di legittimità);
  - deve dimostrarsi necessaria e rappresentare il mezzo necessario meno restrittivo nonché essere proporzionata allo scopo dichiarato (principi di necessità e proporzionalità).
21. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'ICCPR, gli Stati hanno l'obbligo di proibire per legge *"qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza"*. Tali restrizioni tuttavia devono sempre essere proporzionate all'obiettivo che perseguono.
22. Ogni Stato ha l'obbligo di rispettare il diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché di garantire che tale diritto sia reso effettivo nel diritto interno. Qualsiasi normativa che limiti il diritto alla libertà di opinione e di espressione deve essere applicata da un organismo indipendente da ogni influenza politica, commerciale o di altra immotivata natura in modo che essa non risulti arbitraria o discriminatoria, e prevedendo adeguate garanzie contro gli abusi, ivi inclusa la possibilità di opporsi e di rimediare alla sua applicazione abusiva<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Relazione A/HRC/17/27 (2011) sulla libertà di espressione del relatore speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf)

## II. ORIENTAMENTI OPERATIVI

### D. CONSIDERAZIONI GENERALI

23. **Il diritto alla libertà di opinione e di espressione è un diritto universale:** la libertà di opinione e di espressione si applica in modo uguale a tutte le persone. Deve essere tutelata ovunque e per chiunque, indipendentemente da chi si è e dove si vive. Deve essere rispettata e protetta online e offline allo stesso modo.
24. **Gli Stati hanno l'obbligo principale di proteggere e garantire il diritto alla libertà di opinione e di espressione:** gli Stati devono fare in modo che i rispettivi sistemi giuridici forniscano a tutti garanzie adeguate ed efficaci per la libertà di opinione e di espressione, applicabili su tutto il loro territorio e attuate adeguatamente.
25. **Gli Stati hanno altresì l'obbligo di proteggere il diritto alla vita privata, conformemente all'articolo 17 dell'ICCPR:** nessuno dovrebbe essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata. Gli Stati devono fare in modo che i rispettivi sistemi giuridici forniscano garanzie adeguate ed efficaci per il diritto alla vita privata, applicabili a chiunque nella loro giurisdizione e attuate adeguatamente.
26. **Saranno utilizzati appieno gli attuali orientamenti dell'UE in materia di diritti umani** ogniqualvolta essi siano pertinenti per affrontare eventuali violazioni del diritto alla libertà di opinione e di espressione, in particolare gli orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti del fanciullo, sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, sui difensori dei diritti umani, sulla tortura e sulla pena di morte, sulla fruizione di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI) nonché sul diritto alla libertà di religione o credo<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/external\\_relations/human\\_rights/adp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm)

## **B. Settori di azione prioritari**

27. Nell'affrontare la libertà di espressione, l'UE dedicherà particolare attenzione ai seguenti temi, tutti di uguale importanza:

**1. Lotta alla violenza, alla persecuzione, alle molestie e alle intimidazioni degli individui, ivi inclusi i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione, motivate dall'esercizio da parte di quest'ultimi del diritto alla libertà di espressione online e offline, e lotta all'impunità per tali reati**

28. L'UE si impegna a promuovere e a tutelare la libertà di opinione e di espressione in tutto il mondo e condanna il crescente numero di intimidazioni e atti di violenza cui i giornalisti, gli attori dei mezzi di comunicazione e altri individui sono confrontati in molti paesi del mondo a causa dell'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione online e offline. Gli Stati devono adoperarsi attivamente per prevenire la violenza e per promuovere un ambiente sicuro per i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione, consentendo loro di svolgere le proprie attività in modo indipendente senza indebite interferenze e senza timori di violenze o persecuzioni<sup>10</sup>.

29. L'UE conferisce la massima priorità alla sicurezza dei giornalisti e degli altri attori dei mezzi di comunicazione. L'UE prenderà tutte le iniziative appropriate per garantire la tutela dei giornalisti, sia in termini di misure preventive che sollecitando indagini efficaci qualora si verificano violazioni.

### L'UE:

- a) condannerà pubblicamente omicidi, attacchi, esecuzioni, torture, sparizioni forzate o altre forme gravi di violenza o intimidazione nei confronti di chiunque eserciti il diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché gli attacchi ai mezzi di comunicazione, e valuterà misure aggiuntive adeguate;

---

<sup>10</sup> Risoluzione A/RES/68/163 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema "Sicurezza dei giornalisti e questione dell'impunità"

- b) farà appello affinché le autorità statali onorino appieno i loro obblighi internazionali di indagare efficacemente, tempestivamente e in modo indipendente tali reati e garantiscano che i responsabili e gli istigatori di tali violenze, sia statali che non statali, siano assicurati alla giustizia. Ove appropriato, l'UE incoraggerà l'osservazione internazionale dei procedimenti giudiziari per garantire un seguito agli episodi di violenza e promuovere la lotta all'impunità;
- c) chiederà a tutti gli Stati di adoperarsi attivamente per prevenire la violenza contro i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione, consentendo loro di svolgere le proprie attività in sicurezza, senza timori di violenze e persecuzioni;
- d) incoraggerà con fermezza i funzionari statali e altri attori influenti della società a denunciare pubblicamente atti di violenza o di intimidazione nei confronti di giornalisti e di altri attori dei mezzi di comunicazione, particolarmente laddove gli organi statali abbiano incoraggiato o tollerato tali attacchi;
- e) sosterrà l'attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema "Sicurezza dei giornalisti e questione dell'impunità"<sup>11</sup> nonché del piano d'azione dell'ONU sullo stesso soggetto<sup>12</sup>;
- f) agevolerà lo scambio di esperienze tra i responsabili dei mezzi di comunicazione, i direttori, i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza, sviluppare la capacità di quest'ultimi di prevenire gli attacchi e aumentare la sicurezza dei giornalisti, anche tramite misure di formazione.
- g) faciliterà lo scambio di buone prassi in materia di sicurezza dei giornalisti tra funzionari governativi, ivi inclusi i membri delle magistrature, dei pubblici ministeri e dei servizi di contrasto.

---

<sup>11</sup> A/RES/68/163

<sup>12</sup> Nel corso della riunione inter-agenzie dell'ONU tenutasi a Vienna nel novembre 2012, in risposta al piano d'azione dell'ONU, è stata elaborata una strategia di attuazione 2013/2014.

## **2. Promozione di leggi e pratiche a tutela della libertà di opinione e di espressione**

30. Oltre che da violenze e attacchi diretti alla sicurezza fisica dei giornalisti, degli attori dei mezzi di comunicazione e di altri individui, la libertà di espressione è spesso limitata da leggi o pratiche che, in violazione del diritto internazionale dei diritti umani, impongono la censura, incoraggiano l'autocensura o prevedono sanzioni legali, ivi incluse sanzioni penali, pecuniarie e amministrative in relazione all'esercizio della libertà di opinione e di espressione.
31. Gli Stati dovrebbero tutelare per legge il diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti<sup>13</sup> in modo da garantire che i primi possano riferire in merito a questioni di interesse pubblico senza rischi di rappresaglia per le seconde. Tutti i governi devono consentire ai giornalisti di operare in sicurezza in un contesto libero e favorevole, senza timori di censura o vincoli.

### L'UE:

- a) si adopererà per contrastare gli attacchi arbitrari, l'abuso indiscriminato dei procedimenti penali e civili, le campagne di diffamazione e le eccessive restrizioni nei confronti dei giornalisti, degli attori dei mezzi di comunicazione, delle ONG e delle personalità dei media sociali, che abbiano come scopo quello di impedire che tali associazioni e individui esercitino liberamente il loro diritto alla libertà di espressione;
- b) condannerà ogni restrizione alla libertà di espressione e la censura, sia online che offline, che violi il diritto internazionale dei diritti umani;
- c) solleciterà l'abrogazione o la modifica di leggi o pratiche che penalizzano gli individui o le organizzazioni per l'esercizio del loro diritto di esprimere opinioni o di diffondere informazioni, sia a livello bilaterale che in seno a consessi multilaterali e regionali che si occupano di diritti umani;

---

<sup>13</sup> Salvo in casi giustificati da esigenze imperative di interesse pubblico conformemente al diritto internazionale dei diritti umani

- d) si opporrà a legislazioni restrittive che riducono lo spazio di manovra per i difensori della società civile e dei diritti umani nella loro opera di promozione e tutela della libertà di espressione, nonché del loro accesso al finanziamento;
- e) chiederà il rilascio, e agirà da osservatore nei processi, dei giornalisti e di altri individui che sono stati detenuti o imprigionati per aver espresso le proprie opinioni online e offline o per aver diffuso informazioni, essendo attività entrambe tutelate dal diritto internazionale dei diritti umani;
- f) sosterrà l'adozione di legislazioni che forniscano adeguata tutela per gli informatori nonché riforme che garantiscano protezione giuridica al diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti;
- g) incoraggerà lo scambio di buone prassi in merito alla promozione e alla tutela della libertà di opinione e di espressione tra tutti i soggetti interessati, ivi inclusi i funzionari dei servizi di contrasto, le magistrature, la società civile, i politici, i difensori dei diritti umani, gli avvocati, le forze di sicurezza, gli accademici e le associazioni religiose o culturali;
- h) continuerà a fornire ai giornalisti e agli altri attori dei mezzi di comunicazione, ai difensori dei diritti umani, agli attivisti politici e ad altri individui gli strumenti tecnici e il sostegno di cui necessitano per esercitare il loro diritto alla libertà di espressione online e offline;
- i) garantirà che i mezzi di comunicazione di massa e i media sociali riconoscano e rispettino i diritti del fanciullo sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo.

**3. Promuovere la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e incoraggiare le autorità pubbliche a comprendere i pericoli derivanti da ingerenze ingiustificate nel giornalismo imparziale o critico**

32. Una società aperta basata sullo stato di diritto può funzionare efficacemente solo in presenza di un ambiente indipendente e pluralista per i mezzi di comunicazione offline e online. Organi di stampa e altri mezzi di comunicazione liberi, pluralisti e indipendenti forniscono piattaforme pubbliche essenziali a ogni società al fine di garantire la libertà di opinione e di espressione e la fruizione di altri diritti umani.

L'UE:

- a) sosterrà le azioni intraprese dai paesi terzi per garantire quadri giuridici, orientativi e normativi basati su standard internazionali che tutelino e promuovano la libertà di espressione e di informazione;
- b) sosterrà le azioni intraprese dai paesi terzi al fine di attuare le procedure necessarie ad agevolare l'ottenimento di informazioni da parte del pubblico, anche per mezzo di leggi in materia di libertà di informazione;
- c) promuoverà l'indipendenza di tutti gli organismi pubblici che amministrano i mezzi di comunicazione, le trasmissioni radiotelevisive e le telecomunicazioni, nonché la loro tutela contro le interferenze di natura politica o commerciale;
- d) sosterrà le azioni intraprese dai paesi terzi per migliorare la trasparenza in merito alla proprietà dei mezzi di comunicazione, l'adozione di misure contro la concentrazione degli stessi nonché l'equa e trasparente concessione delle licenze, essendo i rischi connessi sensibilmente aumentati nell'era digitale;
- e) incoraggerà le azioni intraprese dai paesi terzi per migliorare la trasparenza e l'equo utilizzo dei fondi pubblici nel settore dei mezzi di comunicazione;
- f) sosterrà le azioni intraprese dai paesi terzi intese al rafforzamento dell'indipendenza giornalistica e editoriale, anche per mezzo di meccanismi giuridici e finanziari che rinforzino l'autosostenibilità finanziaria dei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati;

- g) incoraggerà la promozione di misure nei paesi terzi, in particolare iniziative e meccanismi volontari di autoregolamentazione, quali codici deontologici per i mezzi di comunicazione, che accrescano l'assunzione di responsabilità da parte della stampa;
- h) incoraggerà la presentazione libera e pluralista di notizie in merito alle elezioni nonché l'equo accesso dei partiti politici ai mezzi di comunicazione del servizio pubblico durante le campagne elettorali;
- i) incoraggerà le organizzazioni indipendenti a monitorare attivamente la situazione della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in diversi paesi.

#### **4. Promuovere e tutelare i diritti umani nell'ambito del ciberspazio e di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

33. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) fanno ormai parte delle vita quotidiana e offrono nuove possibilità di realizzazione dei diritti umani e di sviluppo sociale ed economico. L'accesso non discriminatorio alle informazioni e la libertà di espressione, sia online che offline, deve essere garantito e tutelato per tutti.

##### L'UE:

- a) difenderà la causa dell'applicazione di tutti i diritti umani, ivi incluso il diritto alla libertà di opinione e di espressione, sia offline che online;
- b) sosterrà gli sforzi profusi dai paesi terzi al fine di aumentare e migliorare l'accesso da parte dei rispettivi cittadini a Internet e ai servizi di comunicazione digitale, nonché l'utilizzo sicuro di quest'ultimi;
- c) promuoverà l'accesso libero, integrale e non discriminatorio di chiunque alle TIC e ai servizi online, conformemente al diritto internazionale;
- d) si adopererà contro qualsiasi tentativo di bloccare, disturbare, censurare o chiudere le reti di comunicazione o ogni altra interferenza che violi il diritto internazionale;

- e) ove necessario, fornirà agli individui assistenza tecnica sul campo per contrastare tentativi in tal senso;
- f) proseguirà i lavori intesi a conservare e rafforzare la gestione di Internet basata sul modello multilaterale<sup>14</sup>.

## **5. Promozione delle migliori prassi da parte delle imprese**

34. Le imprese che operano nel settore delle TIC svolgono un ruolo fondamentale nel garantire e consentire la libertà di espressione, l'accesso alle informazioni e la riservatezza su Internet e attraverso le telecomunicazioni. Gli operatori sono liberi di offrire servizi a loro piacimento, conformemente al quadro giuridico applicabile, ma le loro scelte influenzano inevitabilmente i diritti degli utenti di tali servizi, in particolare laddove un operatore è dominante nel proprio settore di competenza. I principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU stabiliscono che le imprese hanno la responsabilità di valutare l'effetto delle loro politiche sui diritti umani e di ridurre al minimo l'impatto negativo sul diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché sugli altri diritti umani.

### L'UE:

- a) promuoverà azioni a livello internazionale intese a sviluppare le migliori prassi in materia di diritti umani nonché il rispetto di questi relativamente all'esportazione di tecnologie che potrebbero essere utilizzate da regimi autoritari a fini di sorveglianza e censura;
- b) promuoverà la consapevolezza e il rispetto della nota di orientamento dell'UE in materia di imprese e diritti umani per le imprese del settore delle TIC<sup>15</sup>, elaborata dalla Commissione europea sulla base dei principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU;
- c) aumenterà la consapevolezza dei giudici, dei funzionari dei servizi di contrasto, delle commissioni per i diritti umani e dei decisori politici in tutto il mondo circa la necessità di promuovere standard internazionali, ivi inclusi standard che sollevino gli intermediari dall'obbligo di oscurare contenuti su Internet senza una regolare procedura preliminare.

---

<sup>14</sup> Come indicato nelle conclusioni del Consiglio, del giugno 2013, relative alla strategia dell'UE in materia di sicurezza informatica.

<sup>15</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf)

**6. Promozione di modifiche legislative e di pratiche intese a rafforzare la tutela dei dati e la riservatezza online e offline**

35. La natura globale e aperta di Internet offre ai cittadini nuove possibilità di scambiare informazioni e opinioni. Gli obblighi che incombono agli Stati in virtù del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati di carattere personale, si estendono alla sfera online allo stesso modo in cui vengono applicati offline.
36. Il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati di carattere personale possono essere violati a seguito di sorveglianza, intercettazione di telecomunicazioni o raccolta di dati personali illegittime o arbitrarie, in particolare allorché effettuate su larga scala. Gli Stati devono garantire che qualsiasi misura intrapresa per proteggere determinate informazioni raccolte e trattate nell'interesse della sicurezza nazionale o pubblica sia conforme agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani.

L'UE:

- a) promuoverà misure per la protezione del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati, anche facendo appello affinché i paesi terzi conformino, ove possibile, la propria pertinente legislazione nazionale in materia di trasparenza e proporzionalità di accesso statale ai dati personali al diritto internazionale dei diritti umani, e li sosterrà in tale processo;
- b) promuoverà e faciliterà lo scambio di migliori prassi al fine di garantire che la legislazione e le procedure degli Stati in materia di sorveglianza delle telecomunicazioni e di intercettazione e raccolta dei dati personali si basino sullo stato di diritto, siano soggette a meccanismi di supervisione indipendenti, efficaci e nazionali e rispettino gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, ivi inclusi i principi di proporzionalità e di necessità;
- c) promuoverà, sia a livello bilaterale che in seno a consessi multilaterali, il dialogo vertente sulla questione del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati nell'era digitale, allo scopo di migliorare la cooperazione e la trasparenza tra paesi sulle questioni riguardanti la sicurezza dei dati e i pertinenti standard internazionali in materia di diritti umani.

## **C. Strumenti**

37. L'UE farà uso di tutti gli strumenti politici e finanziari esterni appropriati al fine di incoraggiare la promozione e la tutela della libertà di opinione e di espressione.

### **Dialoghi politici e visite ad alto livello**

38. Nel contesto di appropriati contatti politici ad alto livello l'UE presenterà questioni sistemiche e casi individuali relativi alla tutela della libertà di espressione e inviterà i paesi partner a intraprendere modifiche legislative intese a garantire la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione, sia online che offline.
39. Nel contesto di dialoghi politici con i paesi partner, ove opportuno, l'UE presenterà casi di violazioni e di restrizioni gravi o sistemiche del diritto alla libertà di opinione e di espressione online e offline. L'UE incoraggerà i paesi partner a ratificare e attuare pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani. L'UE incoraggerà i paesi partner a chiedere, a titolo delle procedure speciali dell'ONU in materia di diritti umani, la realizzazione di visite nei singoli paesi, in particolare da parte del relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché ad accettare e attuare le raccomandazioni ONU, comprese quelle avanzate dagli organi di sorveglianza dei trattati e dal riesame periodico universale nonché, ove opportuno, dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE.
40. L'Unione garantirà che le istituzioni e i rappresentanti degli Stati membri dell'UE che si recano in visita in paesi terzi siano pienamente informati sulla situazione della libertà di opinione e di espressione, sia online che offline. Ove del caso, durante tali visite si solleveranno le priorità e i temi oggetto dei presenti orientamenti con le controparti locali e si terranno incontri con i giornalisti, i difensori dei diritti umani e gli attori dei mezzi di comunicazione.

## **Monitoraggio, valutazione e relazioni sulla libertà di espressione**

41. Le missioni nei paesi terzi (delegazioni UE, missioni PSDC e ambasciate degli Stati membri) nonché le sue sedi centrali monitoreranno il rispetto della libertà di opinione e di espressione sia online che offline e presenteranno relazioni in merito a situazioni che destano preoccupazioni, ivi compresi casi individuali e questioni sistemiche. Le strategie dell'UE per paese in materia di diritti umani dovrebbero includere una sezione dedicata alla libertà di opinione e di espressione.
42. Le relazioni delle missioni UE saranno trattate in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e, ove del caso, all'interno del Comitato politico e di sicurezza (CPS) al fine di individuare una risposta adeguata.
43. Le missioni UE incoraggeranno e agevoleranno un coordinamento e consultazioni stretti e regolari con e tra le organizzazioni della società civile internazionali e locali, i difensori dei diritti umani, i corrispondenti locali e stranieri e gli organismi dell'ONU e locali preposti al monitoraggio sul campo della situazione della libertà di opinione e di espressione, sia online che offline. Ove opportuno, ai casi individuali sarà dedicata una relazione e sarà dato un seguito. Ove opportuno, il monitoraggio di casi singoli potrebbe comprendere l'osservazione dei procedimenti giudiziari e visite nelle carceri.
44. I capi delle missioni dell'UE e degli Stati membri, o altri pertinenti funzionari dell'UE, valuteranno la pubblicazione di articoli e la concessione di interviste ai mezzi di comunicazione locali, al fine di difendere e promuovere la libertà di opinione e di espressione in diversi paesi.

## **Dichiarazioni e iniziative pubbliche**

45. Ove del caso, l'UE avvierà iniziative o formulerà dichiarazioni pubbliche sia in via preventiva sia in risposta a gravi violazioni o restrizioni del diritto alla libertà di opinione e di espressione. Tali violazioni comprenderebbero esecuzioni, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate, arresti o procedimenti giudiziari arbitrari oppure attacchi nei confronti dei giornalisti e di altri attori dei mezzi di comunicazione, dei difensori dei diritti umani e di altri individui motivati dall'esercizio da parte di questi ultimi del diritto alla libertà di opinione e di espressione.

46. L'UE valuterà inoltre la formulazione di dichiarazioni in risposta a sviluppi legislativi o di altra pertinente natura che siano lesivi della libertà di opinione e di espressione e promuoverà le migliori prassi.

**Strumenti finanziari:**

47. Occorre far uso di tutti gli appropriati strumenti di finanziamento esterno dell'UE per tutelare e promuovere ulteriormente la libertà di opinione e di espressione online e offline, anche sostenendo la nascita di mezzi di comunicazione liberi, pluralisti e indipendenti. In particolare, l'UE utilizzerà lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e i suoi strumenti finanziari di piccola entità a favore di coloro che affrontano una minaccia immediata. Si farà inoltre ricorso ad altri strumenti UE di finanziamento geografici e tematici al fine di promuovere la libertà di opinione e di espressione in collaborazione con i paesi partner.
48. Il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi della Commissione si baseranno su azioni in corso quale la strategia "No Disconnect", il cui scopo è di rispettare l'impegno dell'UE di garantire che Internet e le altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione restino un elemento motore di libertà politica, sviluppo democratico e crescita economica.
49. Il SEAE e i servizi della Commissione europea, di concerto con gli Stati membri, condivideranno informazioni su progetti finanziati in paesi terzi nel settore della libertà di espressione, al fine di ottenere un migliore coordinamento e un utilizzo efficiente delle risorse.
50. L'UE deve tener conto delle restrizioni abusive alla libertà di espressione e delle violenze nei confronti dei giornalisti e degli altri attori dei mezzi di comunicazione al momento di decidere l'eventuale sospensione della cooperazione, soprattutto riguardo all'assistenza finanziaria.
51. Il SEAE e i servizi della Commissione europea includeranno, se del caso, elementi di sostegno alla stampa e ai mezzi di comunicazione nella propria assistenza elettorale.

## Diplomazia aperta nei consessi multilaterali

52. L'UE garantirà che la libertà di espressione resti un tema prioritario nell'agenda dell'ONU, adoperandosi attivamente nel contesto di tutti i pertinenti consessi multilaterali per assicurare un forte sostegno interregionale alla promozione e alla protezione della libertà di opinione e di espressione online e offline, sostenendo il mandato del relatore speciale dell'ONU sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione e cooperando strettamente con i relatori speciali dell'Unione africana (UA), dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), dell'OSCE e dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OCI), cui siano stati conferiti i pertinenti mandati.
53. L'UE si baserà sul contenuto di pertinenti risoluzioni dell'ONU quali la risoluzione dell'Assemblea generale sul tema "Sicurezza dei giornalisti e questione dell'impunità", la risoluzione del Consiglio ONU dei diritti dell'uomo sulla "Sicurezza dei giornalisti", la risoluzione sul tema "Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet"<sup>16</sup>, la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sul "Diritto alla riservatezza nell'era digitale"<sup>17</sup>, nonché sulle osservazioni conclusive pertinenti degli organi di sorveglianza dei trattati dell'ONU e sulle raccomandazioni dei relatori speciali per i paesi terzi. Sosterrà e agevolerà la diffusione del *piano d'azione dell'ONU sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità* e attingerà alle esperienze maturate tramite l'applicazione di quest'ultimo (anche, in particolare, in paesi pilota).
54. Gli Stati membri dell'UE porranno in rilievo, ove del caso, la libertà di espressione all'interno dei riesami periodici universali effettuati dal Consiglio ONU dei diritti dell'uomo. L'attuazione delle raccomandazioni accettate dallo Stato oggetto di riesame sarà monitorata e appoggiata, ove opportuno.
55. L'UE rafforzerà il proprio impegno con altre organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali, ivi compresi l'ONU (in particolare l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo (OHCHR)) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri donatori e entità che sostengono la libertà di opinione e di espressione.

---

<sup>16</sup> A/HRC/RES/20/8 adottata dal Consiglio dei diritti dell'uomo il 16 luglio 2012

<sup>17</sup> A/C.3/68/L.45 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel novembre 2013

56. Il SEAE e i servizi della Commissione europea, di concerto con gli Stati membri, dovrebbero impegnarsi attivamente in dibattiti in seno al Forum sulla governance di Internet (IGF) e al Forum del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) allo scopo di promuovere la prospettiva dei diritti umani e un modello multilaterale nonché di favorire la sensibilizzazione in merito a questioni inerenti alla libertà di opinione e di espressione, in collaborazione con la società civile.
57. L'UE sosterrà attivamente le giornate internazionali di sensibilizzazione, quali la giornata mondiale della libertà di stampa (3 maggio), la giornata internazionale per porre fine all'impunità per i reati contro i giornalisti (2 novembre), la giornata mondiale contro la censura informatica (12 marzo) e la giornata della protezione dei dati (28 gennaio).
58. L'UE ribadirà l'importanza di mezzi di comunicazione liberi, pluralisti e sostenibili incoraggiando l'adesione alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO in materia di libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione e di libertà su Internet.

#### **Libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione nel contesto della politica di allargamento dell'UE**

59. L'UE considera la libertà di espressione una priorità per i paesi candidati e potenziali candidati. I criteri di adesione di Copenaghen contemplano la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella loro integralità e a tutti i paesi che intendono accedere all'Unione devono dimostrare un impegno credibile a favore della promozione della libertà di espressione affrontando tutti i pertinenti aspetti che ancora la ostacolano (legali, regolamentari, giudiziari, connessi al mercato, ecc.).

60. Il SEAE e i servizi della Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitoreranno e offriranno orientamenti in merito a persistenti questioni in materia di libertà dei mezzi di comunicazione, sia offline che online, tramite il dialogo politico preadesione e relazioni annuali sui progressi compiuti. Tali questioni dovrebbero essere sollevate in una fase iniziale dei negoziati di adesione (Capitolo 23) al fine di fornire un lasso di tempo sufficiente a conseguire progressi concreti. Occorre dedicare particolare attenzione alla lotta contro l'impunità dei casi di violenza nei confronti dei giornalisti, creando la base di un mercato trasparente per il settore dei mezzi di comunicazione e sviluppando la funzione di garante dei diritti individuali delle magistrature. L'UE sosterrà tali paesi nell'affrontare dette questioni per mezzo di assistenza tecnica e finanziaria globale (IPA II). Sostegno particolare sarà fornito al fine di garantire il rafforzamento delle associazioni professionali dei giornalisti e delle ONG impegnate a favore della libertà dei mezzi di comunicazione.

#### **Promuovere l'acquis del Consiglio d'Europa e dell'OSCE**

61. L'UE sosterrà le norme del Consiglio d'Europa e gli impegni intrapresi dall'OSCE in materia di libertà di opinione e di espressione nei confronti di paesi terzi membri di tali organizzazioni, anche incoraggiando la cooperazione con il comitato direttivo sui media e la società dell'informazione che sovrintende i lavori del Consiglio d'Europa nel settore dei mezzi di comunicazione, della società dell'informazione e della tutela dei dati, nonché appoggiando l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (a norma dell'articolo 10 della CEDU) e l'applicazione della sua giurisprudenza da parte dei magistrati nazionali. L'UE manterrà inoltre stretti contatti e svilupperà sinergie con il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa in merito a iniziative reciproche intese a promuovere la libertà di espressione e ad aumentare la sicurezza dei giornalisti. L'UE promuoverà la libertà di opinione e di espressione online e offline nel contesto dell'OSCE, basandosi sugli impegni esistenti intrapresi da quest'ultimo in tale settore nonché sulle misure dell'OSCE miranti a rafforzare la fiducia nel campo della sicurezza informatica e ispirandosi alle norme stabilite nel contesto di altri consessi internazionali e regionali.
62. Gli Stati membri, il SEAE e i servizi della Commissione europea vaglieranno le possibilità di rafforzare ulteriormente le capacità del Consiglio d'Europa e del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media, nonché la cooperazione con questi ultimi.

## **Misure commerciali**

63. Gli Stati membri devono garantire l'adeguata applicazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari elencate, e che prevede che il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale sia preso in considerazione prima di rilasciare licenze di esportazione verso detto paese.
64. L'UE assicurerà un approccio strutturato e coerente al controllo delle esportazioni di talune informazioni sensibili e beni TIC. Inoltre, l'UE incoraggerà azioni a livello internazionale intese a prevenire la vendita di tecnologie di sorveglianza o di censura a regimi autoritari, anche presentando proposte nell'ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni di importanza fondamentale quali l'intesa di Wassenaar.

## **Formazione e scambi a livello tecnico**

65. Il SEAE, di concerto con la Commissione e gli Stati membri, svilupperà materiale formativo destinato al personale sul campo e presso le sedi centrali. Tale materiale formativo sarà reso disponibile anche agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. La formazione avrà un orientamento pratico, e sarà soprattutto finalizzata a consentire alle missioni dell'UE di impiegare gli strumenti UE per un'analisi e una rendicontazione efficaci, in modo da mettere in evidenza le priorità tematiche dell'UE e fornire una risposta alle violazioni.
66. L'UE promuoverà la sensibilizzazione circa i mezzi di comunicazione ed Internet, la conoscenza di questi ultimi nonché la loro importanza ai fini di un utilizzo sicuro e responsabile di Internet, specialmente per i bambini e i giovani, nel contesto di programmi d'istruzione e formazione sui diritti umani, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sull'istruzione e la formazione in materia di diritti umani.
67. L'UE promuoverà l'attuazione degli orientamenti in materia di imprese e diritti umani per le imprese del settore delle TIC e delle telecomunicazioni<sup>18</sup>, elaborati dalla Commissione sulla base dei principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU.

---

<sup>18</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf)

68. Il SEAE, i servizi della Commissione europea e gli Stati membri vaglieranno le possibilità di garantire assistenza tecnica e lo scambio di buone prassi a favore dei paesi terzi, anche in materia di riforme legislative mirate ad una migliore tutela della libertà di espressione online e offline, nonché di sicurezza dei giornalisti e degli attori dei mezzi di comunicazione. A questo scopo si farà inoltre ricorso a dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani con i paesi terzi.

### **Sviluppo delle capacità**

69. Il SEAE e la Commissione europea, di concerto con gli Stati membri, sosterranno gli sforzi profusi dai paesi terzi intesi per sviluppare l'accesso e l'utilizzo liberi e sicuri di Internet nel contesto della garanzia della trasparenza e il rispetto dei diritti umani. Sarà fornito sostegno allo sviluppo delle capacità dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli altri attori dei mezzi di comunicazione nonché dei singoli individui che si battono per il rispetto della libertà di espressione e per la sicurezza delle comunicazioni online e offline, anche tramite i fondi dell'EIDHR.

### **III. ATTUAZIONE E VALUTAZIONE**

70. Il gruppo "Diritti umani" (COHOM) del Consiglio e la sua task force per la libertà di espressione sosterranno l'attuazione dei presenti orientamenti coinvolgendo, ove opportuno, i gruppi di lavoro geografici del Consiglio. Esso elaborerà orientamenti aggiuntivi per le missioni dell'UE, in particolare riguardo alle questioni sistemiche e ai casi individuali. Adotterà se necessario documenti di indirizzo su questioni chiave e temi attuali.
71. Il COHOM valuterà l'attuazione dei presenti orientamenti dopo un periodo di tre anni, se del caso, in consultazione con la società civile, pertinenti esperti accademici e rappresentanti dei mezzi di comunicazione. Le consultazioni con la società civile dovrebbero coinvolgere i difensori dei diritti umani, le ONG, ivi incluse le organizzazioni nazionali e internazionali di difesa dei diritti umani, le associazioni professionali, il settore privato, le associazioni internazionali e regionali che si occupano di diritti umani e le organizzazioni femminili.
72. Si terranno scambi di opinioni periodici con le commissioni, le sottocommissioni e i gruppi di lavoro pertinenti del Parlamento europeo sull'attuazione, la valutazione e il riesame dei presenti orientamenti.

**A. Esempi di azioni che potrebbero violare o compromettere il godimento del diritto alla libertà di opinione e di espressione**

**Attacchi contro una persona motivati dall'esercizio da parte di quest'ultima della libertà di espressione:** l'esecuzione, l'omicidio, la sparizione forzata, la tortura o l'arresto arbitrario di giornalisti o di altri individui motivati dall'esercizio da parte di questi ultimi della libertà di espressione costituiscono una violazione dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'ICCPR. Tali atti possono essere commessi da agenti che rappresentano uno Stato o da gruppi privati.

**Restrizioni legislative:** qualsiasi restrizione alla libertà di espressione deve essere prevista dalla legge, può essere imposta esclusivamente per i motivi indicati dal diritto internazionale dei diritti umani e deve essere rigorosamente conforme ai principi di necessità e di proporzionalità.

L'applicazione incoerente o abusiva della legislazione può essere usata per censurare le critiche e i dibattiti in merito a questioni pubbliche e per alimentare un clima di paura e di autocensura tra gli attori dei mezzi di comunicazione e tra il pubblico in generale. Regolamenti e requisiti in materia di accreditamento per i giornalisti di carattere arbitrario, il rifiuto di accesso alla stampa, ostacoli giuridici punitivi alla creazione o alle attività dei mezzi di comunicazione nonché regolamenti che consentono la censura e la messa al bando, totale o parziale, ex-ante o a posteriori, di determinati mezzi di comunicazione sono esempi di restrizioni legislative del diritto alla libertà di espressione. Le restrizioni prendono anche la forma di norme che impongono tasse o prelievi fiscali proibitivi nonché altre forme di sanzioni di carattere economico e restrizioni di mercato.

Su Internet, la censura solitamente prende la forma di norme che consentono la messa al bando totale o parziale di determinate pagine web. In talune circostanze estreme, gli Stati ricorrono alla totale cessazione del collegamento alla rete Internet, isolando così un intero paese o regione dal resto del mondo. È importante garantire che l'accesso e la libera circolazione delle informazioni non siano soggetti a restrizioni ingiustificate, a prescindere dal mezzo di comunicazione.

**Leggi sulla diffamazione:** i giornalisti e gli altri attori dei mezzi di comunicazione, gli scrittori, gli artisti, gli attivisti politici e gli altri difensori dei diritti umani in tutto il mondo continuano ad essere imprigionati a motivo di diffamazione. Le leggi sulla diffamazione possono anche condurre ad una forte autocensura onde evitare il timore di essere soggetti a pesanti sanzioni penali o civili. L'UE ritiene che le leggi sulla diffamazione non debbano essere usate impropriamente per censurare le critiche e i dibattiti in merito a questioni pubbliche.

**Invocazione illecita della morale pubblica, della sicurezza nazionale o della tutela di "valori nazionali":** il diritto internazionale dei diritti umani non consente l'imposizione di restrizioni all'esercizio della libertà di espressione esclusivamente al fine di tutelare concetti quali le religioni, le culture, le scuole di pensiero, le ideologie o le dottrine politiche. Alcuni Stati fanno appello alla morale pubblica in modo illecito, servendosi come mezzo per limitare la libertà di espressione. Le donne ad esempio, o i gruppi di donne, che criticano pubblicamente dottrine religiose discriminatorie sono stati bersaglio di gravi vessazioni e intimidazioni, da parte sia di attori statali che non statali.

**Sicurezza nazionale:** la tutela della sicurezza nazionale può essere usata impropriamente a danno della libertà di espressione. Gli Stati devono fare in modo che le leggi antiterrorismo, le leggi in materia di tradimento o disposizioni analoghe relative alla sicurezza nazionale (leggi sul segreto di Stato, leggi sull'eversione, ecc.) siano messe a punto e applicate conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani.

**Leggi in materia di blasfemia:** le leggi che proibiscono la blasfemia limitano l'espressione di una convinzione religiosa o di altra natura. Tali norme sono spesso applicate al fine di perseguire, maltrattare o intimidire chi appartiene a minoranze religiose o di altro tipo e possono avere un grave effetto inibitorio sulla libertà di espressione e di religione o di credo. L'UE raccomanda la depenalizzazione di tali reati e si oppone con fermezza al ricorso alla pena di morte, a punizioni fisiche o alla privazione di libertà come sanzioni per la blasfemia. L'UE continuerà a lavorare con le organizzazioni che sostengono l'abolizione delle leggi in materia di blasfemia.

**Incitamento all'odio:** nel diritto internazionale non esiste una definizione universalmente accettata del termine "incitamento all'odio". Con questo termine ci si riferisce solitamente ad espressioni violente, offensive, intimidatorie o moleste oppure che incitano alla violenza, all'odio o alla discriminazione nei confronti di individui o gruppi identificati da una serie di caratteristiche specifiche. In virtù del diritto internazionale, agli Stati è soltanto richiesto di proibire le forme più gravi di incitamento all'odio, quali l'apologia di odi nazionali, razziali o religiosi che costituiscono incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza (articolo 20, paragrafo 2 dell'ICCPR e articolo 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale). I governi non dovrebbero abusare della legislazione in materia di incitamento all'odio per scoraggiare i cittadini dall'intavolare discussioni legittime e democratiche su questioni di interesse generale.

Nel contesto europeo, la giurisprudenza della CEDU opera una distinzione fra il puro e grave incitamento all'estremismo, da una parte, e il diritto degli individui (compresi giornalisti e politici) ad esprimere liberamente le proprie opinioni e a "offendere, impressionare o turbare", dall'altra. In linea con la giurisprudenza della CEDU, la decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<sup>19</sup> stabilisce che gli Stati membri considerino punibile l'incitamento volontario e pubblico alla violenza o all'odio nonché l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di taluni crimini internazionali laddove praticate in un modo che potrebbe incitare alla violenza o all'odio.

**Restrizioni relative alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione:** la mancanza di libertà e di pluralismo dei mezzi di comunicazione può ostacolare la libertà di ricevere e diffondere informazioni, indebolendo a sua volta sia la fiducia del pubblico nei mezzi di comunicazione che l'esercizio della democrazia in sé. Inoltre, la mancanza di libertà e di pluralismo dei mezzi di comunicazione diminuisce la capacità degli stessi di agire da osservatori della società civile in grado di richiamare le autorità alle proprie responsabilità. Andrebbe altresì notato che la libertà di espressione è strettamente collegata ad una struttura di finanziamento che renda possibile una vera indipendenza, per i mezzi di comunicazione sia pubblici che privati.

---

<sup>19</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:IT:PDF>

Mercati dei mezzi di comunicazione equi ed indipendenti sono essenziali all'esercizio del diritto alla libera espressione. Non si dovrebbe far uso di attività normativa per conformare il panorama dei mezzi di comunicazione ai voleri di gruppi di interesse specifici o di chi è al potere, escludendo così dalla discussione pubblica altri gruppi o posizioni.

**Mancanza di indipendenza degli organismi di regolamentazione:** l'indipendenza degli organismi di regolamentazione dall'influenza governativa è una condizione essenziale al prosperare di mezzi di comunicazione liberi e indipendenti. Le procedure di designazione e nomina di tutti i membri degli organismi di regolamentazione dovrebbero seguire norme volte a tutelare l'indipendenza e l'imparzialità degli stessi. Gli organismi di regolamentazione nazionali dovrebbero essere liberi da interferenze politiche dirette ed avere l'obbligo positivo di tutelare i diritti umani, ivi inclusa la libertà di espressione.

**Restrizioni a Internet da parte degli operatori:** non si dovrebbe mai bloccare, rallentare, declassare o discriminare contenuti, applicazioni o servizi specifici, se non in circostanze molto limitate (ad es., per attuare un provvedimento giudiziario o una disposizione legislativa per conformarsi, ad esempio, alle disposizioni legislative in materia di abusi sui minori<sup>20</sup>, in presenza di questioni di importanza cruciale riguardanti la sicurezza delle reti, per prevenire le comunicazioni non richieste, per minimizzare la congestione eccezionale). Interferenze possono altresì essere causate dall'applicazione abusiva, opportunistica o discriminatoria (a geometria variabile) di diverse norme, interferenze con piattaforme o applicazioni Internet a gestione privata, ecc.

Perturbare il segnale radio rappresenta un altro mezzo di censura che priva gli individui del loro diritto alla libertà di espressione.

**Restrizioni al diritto di accesso alle informazioni:** il relatore speciale dell'ONU sulla libertà di espressione raccomanda che i Parlamenti applichino la legislazione sull'accesso alle informazioni pubbliche, in conformità ai principi riconosciuti a livello internazionale, sottolineando che in tutte le società democratiche la trasparenza delle attività pubbliche svolge un ruolo di fondamentale importanza per ottenere la fiducia della popolazione.

---

<sup>20</sup> Cfr. il protocollo opzionale della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini

**Restrizioni alla libertà di espressione per tutelare i diritti di proprietà intellettuale:** bloccare l'accesso ad un sito web per ragioni di protezione del diritto d'autore potrebbe rappresentare una restrizione sproporzionata alla libertà di opinione e di espressione. Qualsiasi restrizione deve rispettare i tre criteri cumulativi indicati al paragrafo 20 dei presenti orientamenti.

**Restrizioni del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati:** la sorveglianza illecita delle comunicazioni, la loro intercettazione, così come la raccolta illegale di dati personali, violano il diritto alla riservatezza e la libertà di non essere molestato per le proprie opinioni e possono condurre a restrizioni della libertà di espressione.

Indebite interferenze con la vita privata di un individuo possono limitare, sia direttamente che indirettamente, il libero sviluppo e scambio delle idee. Restrizioni all'anonimato nelle comunicazioni potrebbero ad esempio scoraggiare coloro che sono stati vittime di qualsiasi forma di violenza dal denunciare gli abusi subiti, per timore di una doppia persecuzione. A tale riguardo, l'articolo 17 dell'ICCPR fa direttamente riferimento alla protezione contro le interferenze utilizzando la parola "corrispondenza", un termine che andrebbe interpretato nel senso di comprendere tutte le forme di comunicazioni, sia online che offline.

L'accesso illegale o arbitrario ai dati personali da parte di un governo o di una società privata può avere un effetto negativo sulla libertà di espressione in quanto gli individui potrebbero essere meno propensi ad utilizzare le tecnologie di comunicazione elettroniche.

Elenco non esauriente di norme, standard, principi e risorse internazionali relativi alla libertà di opinione e di espressione cui l'UE può appellarsi o ricorrere nell'ambito dei contatti con i paesi terzi

**1. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**

**Articolo 19:** *"Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere".*

---

<sup>21</sup> I presenti orientamenti si basano su norme internazionali e regionali in materia di libertà di espressione. Alcuni paesi non hanno né firmato né ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e altri importanti trattati in materia di diritti umani, e le norme sviluppate ai sensi di tali trattati non sono formalmente vincolanti per essi. La giurisprudenza degli organismi internazionali e regionali che si occupano di diritti umani, nonché i testi e i documenti non vincolanti e le altre norme, illustrano come sono state interpretate le garanzie internazionali e costituzionali in materia di libertà di espressione. Essi rappresentano quindi testimonianze autorevoli di interpretazioni generalmente accettate della portata e della natura di tutte le garanzie internazionali in materia di libertà di espressione. Forniscono altresì orientamenti incisivi riguardo all'interpretazione delle garanzie in materia di libertà di espressione da parte di tutti gli Stati. Inoltre, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è comunemente ritenuta aver acquisito il valore giuridico di diritto internazionale consuetudinario.

## "2. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

**Articolo 19:** *"Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche".*

**Articolo 18:** *"Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni".*

**Articolo 17:** *"Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese."*

**Articolo 20, paragrafo 2:** *Gli Stati hanno l'obbligo di proibire per legge "qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza".*

**3. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale**

**Articolo 4:** *"Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore, o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale."*

4. **Convenzione sui diritti del fanciullo**<sup>22</sup>

**Articolo 13:** *"Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche."*

5. **Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio**

6. **Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'istruzione e la formazione in materia di diritti umani**

7. **Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche**

8. **Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (Articolo 16)**

9. **Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione**

L'Ufficio del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione è stato istituito nel 1993 con risoluzione della Commissione ONU dei diritti dell'uomo<sup>23</sup>.

10. **Piano d'azione di Rabat sul divieto di appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza - 2012**

---

<sup>22</sup> Sono rilevanti anche gli articoli 15 (sulla libertà di associazione e di riunione), 16 (tutela rafforzata del diritto ad avere un'opinione) e 17 (sull'accesso del fanciullo alle informazioni e ai materiali dei mezzi di comunicazione).

<sup>23</sup> <http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/FREEDOMOPINION/Pages/OpinionIndex.aspx>

## 11. UNESCO: selezione di dichiarazioni, decisioni e documenti strategici

- [Constitution of UNESCO \(Costituzione dell'UNESCO\)](#) (Articolo I, paragrafo 2, lettera a) - 1945)
- [Windhoek Declaration on Promoting an independent and pluralistic African press \(Dichiarazione di Windhoek sulla promozione di una stampa africana indipendente e pluralistica\)](#) (Namibia 1991)
- [UNESCO Resolution 29 on Condemnation of Violence against Journalists \(Risoluzione n. 29 dell'UNESCO sulla condanna della violenza nei confronti dei giornalisti\)](#) (1997)
- [Belgrade Declaration on Support to Media in Violent Conflict and in Countries in Transition \(Dichiarazione di Belgrado relativa al sostegno ai mezzi di comunicazione nel contesto di conflitti violenti e nei paesi in transizione\)](#)
- [Maputo Declaration on Fostering Freedom of Expression, Access to Information and Empowerment of People \(Dichiarazione di Maputo sulla promozione della libertà di espressione, dell'accesso alle informazioni e dell'emancipazione delle persone\)](#) (2008)
- [Brisbane Declaration on Freedom of Information The Right to Know \(Dichiarazione di Brisbane sulla libertà di informazione\): \(Il diritto di sapere\)](#) (2010)
- [Washington Declaration on 21<sup>st</sup> Century Media New Frontiers, New Barriers \(Dichiarazione di Washington sui mezzi di comunicazione del 21° secolo\): \(nuove frontiere, nuovi ostacoli\)](#) (2011)
- [Carthage Declaration on Press Freedom and the Safety of Journalists \(Dichiarazione di Cartagine sulla libertà della stampa e la sicurezza dei giornalisti\)](#) (2012)
- [UNESCO Work Plan on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity \(Piano di lavoro dell'UNESCO sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità\)](#) (2013)
- [UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity \(Piano d'azione dell'ONU sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità\)](#) (2012)
- [Implementation Strategy 2013-2014 – UN Plan of Action on the safety of Journalists and the Issue of Impunity \(Strategia di attuazione 2013-2014 - Piano d'azione dell'ONU sulla sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità\)](#).
- [San Jose Declaration on Safe to Speak Securing Freedom of Expression in All Media \(Dichiarazione di San Jose sulla sicurezza dell'espressione\): \(tutela della libertà di espressione in tutti i mezzi di comunicazione\)](#) (2013)
- [Final Statement of the First WSIS + 10 Review Events \(Dichiarazione conclusiva della prima riunione di riesame del WSIS + 10 Vertice mondiale sulla società dell'informazione + 10 anni dopo\)](#) (2013)

## **Strumenti**

- [Media Development Indicators \(MDIs\) \(Indicatori di sviluppo dei mezzi di comunicazione\)](#) (2006)
- [Journalists' Safety Indicators \(Indicatori della sicurezza dei giornalisti\)](#): (2013)
- [Gender-Sensitive Indicators for Media \(GSIM\) \(Indicatori relativi ai mezzi di comunicazione che riflettano la problematica di genere\)](#) (2012)
- [Freedom of Expression Toolkit \(Pacchetto di strumenti per la libertà di espressione\)](#) (2013)

### *Libertà di espressione e diritti connessi negli strumenti regionali*

#### **12. Consiglio d'Europa<sup>24</sup>:**

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare) *"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"*.

---

<sup>24</sup> Gli strumenti, le convenzioni, le raccomandazioni e le dichiarazioni del Consiglio d'Europa, ivi inclusi i documenti dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa di particolare importanza, si possono consultare alla pagina: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645>

(Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) *"Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti". "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui".*

(Articolo 10 - Libertà di espressione) *"Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".*

(Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto) *"Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".*

- **Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Convenzione 108)**

**Articolo 1:** Oggetto e scopo. Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati").

- **Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e relazione esplicativa (Articolo 9)**

- **Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (Articolo 11 sui mezzi di comunicazione)**

- Il Consiglio d'Europa sta attualmente elaborando **norme relative alla tutela dei giornalisti**, anche per quanto riguarda gli obblighi positivi degli Stati membri. Ciò rappresenta una priorità dell'attuale presidenza austriaca del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anche in considerazione della recente risoluzione n. 3 intitolata "Sicurezza dei giornalisti", adottata dai Ministri del Consiglio d'Europa responsabili per i media e la società dell'informazione, riunitisi a Belgrado il 7 e 8 novembre 2013<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/Belgrade%20Ministerial%20Conference%20Texts%20Adopted\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/Belgrade%20Ministerial%20Conference%20Texts%20Adopted_en.pdf)

- L'UNESCO (alti funzionari) ha chiesto al Consiglio d'Europa di considerare la questione della sicurezza dei giornalisti come indicatore della fragilità di uno Stato. Dato che la violenza nei confronti dei giornalisti prospera in assenza di libertà di espressione, la sicurezza dei primi può certamente rappresentare un indicatore di alto livello del rispetto della libertà di espressione e della libertà dei mezzi di comunicazione in una determinata comunità<sup>26</sup>.
- I lavori del Consiglio d'Europa in materia di libertà di Internet, perfettamente compatibili con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo grazie alla strategia sulla gestione di Internet 2012-2015, promuovono l'impegno assunto dai 47 membri di non nuocere ad Internet e diverse norme relative al filtraggio e al blocco, alla neutralità della rete nonché ad aspetti inerenti ai diritti umani delle operazioni di vari attori di Internet.
- La giurisprudenza della CEDU ha stabilito taluni parametri per descrivere l'"incitamento all'odio" applicando: a) l'articolo 17 (Divieto dell'abuso di diritto) della Convenzione laddove i commenti in questione equivalgono ad incitamento all'odio e negano valori fondamentali della Convenzione oppure; b) applicando le limitazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 11 della Convenzione (questo approccio è adottato laddove il discorso in questione, sebbene costituisca incitamento all'odio, non è tale da distruggere i valori fondamentali della Convenzione)<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Esistono norme specifiche del Consiglio d'Europa in materia:

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=419411>

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207243&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFB55&BackColorLogged=FFAC75>

[http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec\(1997\)020&expmem\\_EN.asp](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1997)020&expmem_EN.asp)

<sup>27</sup> Handyside c/ Regno Unito, 7 dicembre 1976, Erbakan c/ Turchia, sentenza del 6 luglio 2006, Vona c/ Ungheria, 9 luglio 2013, Aksu c/ Turchia, 15 marzo 2012 (Grande sezione), Féret c/ Belgio, 16 luglio 2009, Leroy c/ Francia, 2 ottobre 2008, Jersild c/ Danimarca, 23 settembre 1994, Hizb Ut-Tahrir e altri c/ Germania, 19 giugno 2012 (decisione sull'ammissibilità), Garaudy c/ Francia, sentenza del 24 giugno 2003

- **La raccomandazione CM/Rec (2011)7<sup>28</sup>** del Comitato dei Ministri agli Stati membri contiene un nuovo ampio concetto di mezzi di comunicazione che comprende tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di contenuti, ivi compresi informazioni, analisi, commenti ed opinioni, ad un numero potenzialmente elevato di persone. Il Comitato dei Ministri ha inoltre riconosciuto che, per determinati scopi, taluni privilegi che normalmente sono concessi ai giornalisti possono essere estesi ad altri attori non pienamente qualificabili come mezzi di comunicazione (ad esempio blogger indipendenti) tenendo conto della misura in cui tali attori possono essere considerati facenti parte dell'universo dei mezzi di comunicazione e contribuire alle funzioni e al ruolo di questi ultimi nel contesto di una società democratica. Si può inoltre fare riferimento alla risoluzione n. 1 intitolata "**Libertà di Internet**", adottata nel corso della conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa, tenutasi a Belgrado, Serbia, il 7 e 8 novembre 2013.

### 13. Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

L'*acquis* dell'OSCE comprende varie disposizioni in materia di libertà di espressione, tra cui:

- **Documento della riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE (1990):**

*(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che: ogni persona avrà diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto alla comunicazione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tale diritto può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi ai principi internazionali. In particolare, nessuna limitazione sarà imposta all'accesso e all'utilizzazione dei mezzi di riproduzione di documenti di qualsiasi genere, rispettando tuttavia i diritti relativi alla proprietà intellettuale.*

---

<sup>28</sup> <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645>

- **Documento di Budapest: Verso una vera partnership in una nuova era (Vertice dei capi di Stato, 1994):**

*36. Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo ed una componente essenziale di una società democratica. A tale riguardo, mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e sistemi di governo responsabili. Essi assumono quale principio guida la salvaguardia di tale diritto.*

- **Decisione n. 633 del Consiglio permanente dell'OSCE, allegata alla decisione n. 12/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei Ministri (Sofia, 2004):**

*Riaffermando l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet.*

- **Orientamenti dell'OSCE in materia di utilizzo delle lingue minoritarie nei media radiotelevisivi (2003)**

- L'ufficio del **rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media** rimane la sola istituzione intergovernativa mondiale cui è conferito il mandato di tutelare e promuovere la libertà dei mezzi di comunicazione nei 57 Stati partecipanti all'OSCE. È stato creato nel 1997. Nel marzo 2010 Dunja Mijatovic della Bosnia-Erzegovina è stata nominata rappresentante<sup>29</sup>.

#### **14. Unione africana:**

- [Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli](#)

**Articolo 9:** "Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni. Ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie opinioni nel rispetto della legge."

Il relatore speciale sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione per l'Africa è la sig.ra Faith Pansy Tlakula.

---

<sup>29</sup> <http://www.osce.org/fom/31230>

## 15. Organizzazione degli Stati americani (OSA)

- [Convenzione americana dei diritti dell'uomo](#)

**Articolo 13:** *"Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non è soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare: a) il rispetto dei diritti e della reputazione altrui oppure; b) la salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute o della morale pubbliche. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell'informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti per legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l'accesso per proteggere la morale dell'infanzia e dell'adolescenza. Qualsiasi propaganda in favore della guerra e qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualsiasi persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, ivi compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale, è considerato reato punibile per legge.*

[Il relatore speciale dell'OSA sulla libertà di espressione](#), è stato istituito dalla [Commissione interamericana di diritti umani](#) nell'ottobre 1997. Il relatore speciale dell'OSA è Catalina Botero.

## 16. Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN)

- Dichiarazione in materia di diritti umani<sup>30</sup>:

*Articolo 23: Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, ivi incluso il diritto di non essere molestato per le proprie opinioni e di cercare, ricevere e diffondere informazioni, oralmente, per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.*

### Unione europea:

- **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

#### *Articolo 16*

1. *Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*
2. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.*

*Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.*

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**

---

<sup>30</sup>

<http://www.asean.org/news/asean-statement-communicues/item/asean-human-rights-declaration>

**Articolo 7:** Rispetto della vita privata e della vita familiare

*"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni".*

**Articolo 8:** Protezione dei dati di carattere personale

*"Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica". "Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".*

**Articolo 10:** Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

*"Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio".*

**Articolo 11:** Libertà di espressione e d'informazione

*"Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati".*

**Articolo 22**

*Diversità culturale, religiosa e linguistica - "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica."*

## Strumenti dell'UE in materia di incitamento all'odio:

- **Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.**

**Articolo 1: Reati di stampo razzista o xenofobo** "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:

- a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
- b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
- c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
- d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro".

Articolo 7: "L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è modificato per effetto della presente decisione quadro".

- **Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - COM (2014) 27 final**

**Strumenti dell'UE in materia di protezione dei dati<sup>31</sup>:**

- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

---

<sup>31</sup> Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha proposto una riforma globale delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati al fine di rafforzare i diritti individuali (in particolare i diritti alla riservatezza online), affrontare le sfide poste dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie e stimolare l'economia digitale europea. La proposta comprende: (1) COM(2012) 11 final - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM (2012) 11 final, e (2) COM(2012) 10 final - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, COM (2012) 10 final. Le due proposte sono attualmente oggetto di discussione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo (procedura legislativa ordinaria).

- Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
  - Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (modificata dalla direttiva 2009/136/CE).
  - Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
-